



SEGRETERIA DI PRESIDENZA I.M.A.I.E.

N° PROT. 09/5014  
DATA 28.05.2009  
Archivio 10.68017

## *Prefettura di Roma* *Ufficio Territoriale del Governo*

Prot. 34043/606/2009  
Area IV – URPG  
Anticipata via fax

Roma, 28 maggio 2009

→ Al Presidente M<sup>o</sup> Edoardo Vianello  
Al Consiglio di Amministrazione  
Al Collegio dei Revisori dei Conti  
Via Piave, 66  
R O M A

OGGETTO : Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori - IMAIE  
Decreto del Prefetto di Roma 34036/606/2009/URPG del 28 maggio 2009

Si trasmette il provvedimento prot. n. 34036/606/2009 in pari data con il quale in esecuzione dell'ordinanza n.2296/2009 Reg.Ord.Sosp. del Tar Lazio Sezione Prima Ter si è proceduto al riesame del provvedimento prot. n. 33961/606/2009 del 30 aprile 2009.

Il Dirigente  
(Parsi)



## *Il Prefetto della Provincia di Roma*

Prot.34036/606/2009/URPG

Premesso

Che con provvedimento del Prefetto di Roma 30 aprile 2009, prot. n. 33961/606/2009/U.R.P.G. è stata dichiarata l'estinzione dell'IMAIE – Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori, ai sensi degli artt. 27 del codice civile e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, per impossibilità di raggiungere lo scopo;

Che il provvedimento è stato fatto oggetto di impugnazione innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio che, con ordinanza n. 2296/09, in accoglimento dell'istanza cautelare, ne ha sospeso gli effetti ai fini del riesame;

Che, in particolare, la precitata ordinanza ha ritenuto che il provvedimento impugnato *“appare ricollegare la (ivi affermata) costituzionale e strutturale inadeguatezza dell'ente a perseguire i suoi scopi istituzionali non tanto alla compagine gestionale dell'ente – pur rivelatasi inidonea ad assumere scelte condivise ed efficaci al conseguimento degli obiettivi previsti dal Legislatore – quanto <<alla inadeguatezza della legge attualmente in vigore>> cui sarebbe necessario <<apportarvi modifiche al fine di introdurre procedure che garantiscano certezza nell'individuazione degli aventi diritto>>: che tale valutazione – che appare prevalente nell'economia del giudizio prefettizio – non può reputarsi idonea a sostenere il provvedimento oggetto di impugnativa addebitando, di fatto, al dettato legislativo la ragione dirimente dell'inidoneità dell'ente – dallo stesso legislatore voluto – al conseguimento dello scopo ex lege previsto”*;

Ritenuta

L'opportunità di procedere al riesame della fattispecie, alla luce delle motivazioni dell'ordinanza cautelare di cui in premessa;

Considerato

Che la legge 5 febbraio 1992, n. 93 ha previsto l'istituzione dell'IMAIE, rimandando la concreta erezione dell'Ente a successivi provvedimenti;

Che il riconoscimento di IMAIE quale persona giuridica privata in conformità alle disposizioni allora vigenti in materia, art. 12 e ss. c.c.. è stato disposto con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 25 ottobre 1994;

Che, per l'effetto, il riconoscimento di IMAIE comporta, in assenza di espressa deroga da parte della legge istitutiva, l'integrale applicazione all'Istituto della disciplina prevista per le persone giuridiche private, allo stato contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, ivi comprese, per quanto qui di interesse, quelle afferenti alla vigilanza dell'autorità governativa, ora il Prefetto, e all'adozione dei provvedimenti di estinzione, per le ipotesi di sussistenza delle cause di cui all'art. 27 c.c.;



## Il Prefetto della Provincia di Roma

Che, nella fattispecie, si sono manifestate nel corso degli anni persistenti difficoltà nel perseguimento degli obiettivi statuari, di natura e consistenza tale da concretizzare, allo stato, la assoluta incapacità e la conseguente impossibilità dell'Istituto di raggiungere lo scopo statutario, ovvero la fattispecie che legittima, ai sensi dell'art.27 c.c., la dichiarazione di estinzione dell'Ente;

### Omissis...

Che l'estinzione dell'Istituto rappresenta, conseguentemente, l'unica strada praticabile proprio al fine di garantire il perseguimento degli scopi previsti dalla legge, ed, *in primis*, la tutela dei diritti degli artisti, degli interpreti e degli esecutori;

Che, in particolare, solo attraverso l'attività liquidatoria sarà possibile elargire agli aventi diritto i compensi maturati ed avviare il ripristino delle condizioni giuridiche e fattuali idonee a consentire il perseguimento del fine voluto dalla legge n. 93 del 1992;

Visto l'art. 27 del codice civile;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2000, n. 361;

### CONFERMA

Per i motivi sopra esposti, ai sensi degli artt. 27 del codice civile e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, la dichiarazione di estinzione dell'IMAIE – Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori, riconosciuto con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 25 ottobre 1994, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 93, iscritto in data 22 settembre 2005 nel Registro delle persone giuridiche private della Prefettura di Roma, di cui già al provvedimento 30 aprile 2009, prot. n. 33961/606/2009/U.R.P.G..

Il presente provvedimento sarà annotato nel registro delle persone giuridiche tenuto dall'Ufficio Territoriale del Governo di Roma.

Si dà comunicazione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, agli amministratori dell'Ente ed al Signor Presidente del Tribunale di Roma, ai fini di cui all'art. 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Per il liquidatore si richiama il termine di giorni quindici per la comunicazione prevista dall'art. 13 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Roma, 28 maggio 2009

IL PREFETTO  
(Pecoraro)